

TESTO UFFICIALE  
TEXTE OFFICIEL

## PARTE PRIMA

### CORTE COSTITUZIONALE

**Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte Costituzionale. Ordinanza n. 207. Anno 2000.**

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

– Cesare MIRABELLI	Presidente
– Fernando SANTOSUOSSO	Giudice
– Massimo VARI	Giudice
– Cesare RUPERTO	Giudice
– Riccardo CHIEPPA	Giudice
– Valerio ONIDA	Giudice
– Carlo MEZZANOTTE	Giudice
– Fernanda CONTRI	Giudice
– Guido NEPPI MODONA	Giudice
– Piero Alberto CAPOTOSTI	Giudice
– Annibale MARINI	Giudice
– Franco BILE	Giudice
– Giovanni Maria FLICK	Giudice

ha pronunciato la seguente

#### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 9 della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta 7 maggio 1975, n. 16 (Norme sui *referendum* previsti dallo statuto speciale per la Valle d'Aosta e sull'iniziativa legislativa del popolo valdostano), promosso con ordinanza emessa il 7 ottobre 1999 dal Tribunale di Aosta, ufficio regionale per il referendum popolare, iscritta al n. 652 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell'anno 1999.

*Udito* nella camera di consiglio del 25 maggio 2000 il Giudice relatore Carlo Mezzanotte.

*Ritenuto* che, nel corso di un procedimento di accertamento della legittimità e della ammissibilità di una richiesta di *referendum* di iniziativa popolare, instaurato ai sensi dell'articolo 9 della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta 7 maggio 1975, n. 16 (Norme sui *referendum* previsti dallo statuto speciale per la Valle d'Aosta e sull'iniziativa legislativa del popolo

valdostano), il Tribunale di Aosta, ufficio regionale per il *referendum* popolare, con ordinanza emessa il 7 ottobre 1999, ha sollevato, in riferimento all'art. 108 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 9 della citata legge regionale, nella parte in cui conferisce all'ufficio remittente, istituito dall'art. 8 nell'ambito del Tribunale di Aosta, le attribuzioni concernenti il controllo di legittimità e di ammissibilità delle richieste di *referendum* abrogativo;

che, ad avviso del remittente, sarebbe violata la riserva di legge statale, contenuta nell'art. 108 della Costituzione, che escluderebbe la disciplina dell'attività giudiziaria e giurisdizionale dalle competenze delle Regioni, anche a statuto speciale.

*Considerato* che, successivamente all'emissione dell'ordinanza di remissione, è entrata in vigore la legge della Regione autonoma Valle d'Aosta 30 dicembre 1999, n. 40 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 7 maggio 1975, n. 16, «Norme sui *referendum* previsti dallo statuto speciale per la Valle d'Aosta e sull'iniziativa legislativa del popolo valdostano») la quale, innovando il censurato art. 9, affida il controllo di legittimità e di ammissibilità delle richieste di referendum ad una apposita Commissione regionale per il *referendum* popolare, nominata dal Consiglio regionale e composta di tre esperti in discipline pubblicistiche indicati dal Presidente della Corte d'appello di Torino;

che si rende, pertanto, necessaria la restituzione degli atti al giudice remittente, ad esso spettando di valutare se, alla luce dell'intervenuto mutamento del quadro normativo, la sollevata questione di costituzionalità sia tuttora rilevante.

Per questi motivi

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

*ordina* la restituzione degli atti al Tribunale di Aosta, ufficio regionale per il *referendum* popolare.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 giugno 2000.

Presidente  
F.to MIRABELLI

Redattore  
F.to Illeggibile

Cancelliere.  
F.to Illeggibile

Depositata in Cancelleria il 16 giugno 2000.

Il Direttore della cancelleria  
DI PAOLA